

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 131/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 dicembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A. Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. ALOHA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALOHA CALCIO A5/ALBANO CALCIO A5 DEL 27.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 215 dell’1.12.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Aloha Calcio a 5 di Roma, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a €300,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLO SPORTING ORTONA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL’ALLENATORE SIGNOR GIUSEPPE CARCUCCITTI SEGUITO GARA REAL DEM CALCIO A 5/SPORTING ORTONA C5 DEL 4.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 237 del 7.12.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dello Sporting Ortona C5 di Ortona (Chieti) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 21 dicembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete